



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001531 del 24 giugno 2015

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/419 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 171/DDA/LC)

Con istanza DDA/419, acquisita con prot. n. DDA/0001526 del 23 giugno 2015, è stata segnalata dall'avv. Leonardo Coletti, giusta procura della società Leone Film Group S.p.A., detentrica dei diritti di sfruttamento economico per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito www.altadefinizione.gratis, di opere di carattere audiovisivo, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra le quali sono specificamente indicate le seguenti:

- “Need For Speed”, alla pagina internet
<http://altadefinizione.gratis/need-for-speed/>
- “Transcendence”, alla pagina internet
<http://altadefinizione.gratis/?s=Transcendence>
- “The Giver”, alla pagina internet
<http://altadefinizione.gratis/giver-il-mondo-di-jonas/>
- “Fury”
<http://altadefinizione.gratis/fury-streaming/>
- “Scemo e più scemo”
<http://altadefinizione.gratis/?s=Scemo+piu+scemo>
- “Rush”, alla pagina internet
<http://altadefinizione.gratis/rush/>
- “Wolf of wall street”, alla pagina internet
<http://altadefinizione.gratis/?s=Wolf+of+Wall+Street>
- “Il quinto potere”, alla pagina internet
<http://altadefinizione.gratis/il-quinto-potere/>

Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente presenti, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte risulta, altresì, che i tempi di immissione sul mercato delle opere oggetto di istanza sono recenti e che le stesse sono attualmente disponibili sul catalogo online ovvero sui palinsesti dei soggetti che offrono legalmente tali opere.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- Il nome a dominio del sito www.altadefinizione.gratis risulta registrato dalla società Whoisguard Inc., specializzata nella fornitura di servizi di mascheramento dei dati, con sede a Panama; gli indirizzi di posta elettronica disponibili sono sigillus@bk.ru e legal@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* e i *server* impiegati risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc. con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America; l'indirizzo di posta elettronica indicato è abuse@cloudflare.com;
- il 93,1% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione inducono la Direzione, sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto di istanza, a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico delle opere digitali oggetto di istanza, e pertanto siano tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto di istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/419**” all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni** lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/419, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **9 luglio 2015**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it, in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore